ALLEGATO SUB A)

Città di Schio

REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

"CASA RIFUGIO SCHIO"

Art. 1 OGGETTO..... pag. 3
Art. 2 DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLA CASA RIFUGIO ..... pag. 3
Art. 3 MODALITÀ DI ACCESSO E ACCOGLIENZA..... pag. 3
Art. 4 SITUAZIONI PARTICOLARI …..... pag. 4
Art. 5 PRESA IN CARICO E ATTIVAZIONE DELLA RETE ANTIVIOLENZA ALTOVICENTINO..... pag. 4
Art. 6 NORME DI COMPORTAMENTO …..... pag. 4
Art. 7 DURATA E COSTI …..... pag. 5
Art. 8 MODALITÀ DI GESTIONE E VERIFICA..... pag. 6
Art. 9 SERVIZIO SOCIO-SANITARIO …..... pag. 6
Art. 10 TRATTAMENTO DATI.....…..... pag. 6
Art. 11 DEROGHE …..... pag. 6
Art. 12 ABROGAZIONI..... pag. 6

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso, gestione e funzionamento della “Casa Rifugio Schio” (di seguito anche Casa Rifugio), in conformità alla normativa vigente in materia, e con riferimento al “Protocollo operativo per l'accoglienza e la presa in carico della donna che subisce violenza” di recepito con deliberazione di Consiglio Comunale, n. _____ del _____2018.

Art. 2
DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLA CASA RIFUGIO

1. La Casa Rifugio è una struttura pubblica, inserita nell'elenco delle case rifugio della Regione Veneto, di tipo A. Offre ospitalità temporanea e protezione a donne vittime di violenza o gravemente a rischio di subirla, ed eventuali loro figlie e figli minori, che necessitano di accoglienza e protezione, trovandosi in una situazione di disagio o di pericolo tali da richiedere l’allontanamento dal domicilio abituale, indipendentemente dallo stato giuridico, dalla territorialità comunale o dalla cittadinanza, utilizzando una metodologia di accoglienza, basata sulla valorizzazione delle risorse relazionali tra donne.
2. Alla Casa Rifugio deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza ospitate e ai loro figli minori.
3. La Casa Rifugio è strutturata per l'accoglienza di massimo 5 (cinque) persone di cui 2 (due) donne e 3 (tre) figli minori, uno dei quali di età compresa da 0 - 3anni.
4. L'accoglimento nella Casa Rifugio costituisce una tra le risposte alle esigenze di sostegno alle donne vittime di violenza, offerte dal Centro Antiviolenza e dalla Rete Antiviolenza Altovicentino.

Art. 3
MODALITÀ DI ACCESSO E ACCOGLIENZA

1. L'accesso alla Casa Rifugio avviene di norma per il tramite dei Centri Antiviolenza, anche su segnalazione ai medesimi di uno dei servizi della Rete Antiviolenza (Pronto soccorso, Consultorio Familiare, Servizio di Protezione e Cura dei Minori, medico di medicina generale, Servizi Sociali dei Comuni, Forze dell'Ordine...) o di un privato cittadino.
2. Le ammissioni alla Casa Rifugio sono decise in équipe con il Comune di residenza, esaminando in particolare: l’urgenza, la pericolosità della situazione di violenza, l’opportunità di un nuovo inserimento nel gruppo delle donne già ospiti e le situazioni particolari di cui al successivo articolo 4.
3. L'accoglienza è di norma attivata:

- quando è necessario allontanare tempestivamente la donna ed eventuali figli minori dalla propria abitazione per tutelarne l'incolumità;
- alla scadenza dei termini per l'accoglienza nella struttura di “Pronta accoglienza Casa della Solidarietà” di Thiene;

4. L'accoglienza prevede l'invio di una richiesta scritta di inserimento da parte del Comune di residenza della donna.

5. L’accoglienza è subordinata all’accettazione da parte della donna delle principali norme di comportamento e del percorso individualizzato, con particolare focalizzazione sulle procedure di protezione concordate, sulla base della valutazione del rischio.

Art. 4
SITUAZIONI PARTICOLARI

1. La Casa Rifugio non può accogliere donne che presentano situazioni particolari, ritenute incompatibili con le finalità del progetto generale.
2. Non possono accedere alla Casa Rifugio donne che presentano una problematicità tale da richiedere interventi di servizi specifici, ai quali le donne saranno indirizzate. Rientrano nella suddetta categoria le donne tossicodipendenti, le etiliste, quelle che sono portatrici di disagi psichici o gravi malattie che richiedano trattamenti sanitari particolari.
3. L'équipe della Casa Rifugio dovrà comunque valutare, anche al di fuori delle cause di inammissibilità sopra elencate, tutti gli elementi di compatibilità ambientale fra il caso proposto per l’inserimento e le persone già presenti in struttura, privilegiando il mantenimento degli equilibri interni alla Casa Rifugio.

Art. 5
PRESA IN CARICO E ATTIVAZIONE DELLA RETE ANTIVIOLENZA ALTOVICENTINO

1. La presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori accolti nella Casa Rifugio prevede:

- valutazione del rischio, individuando le misure urgenti e prioritarie da adottare per proteggere l'incolumità delle donne e dei loro figli;
- ospitalità temporanea, comprensiva di vitto e beni di prima necessità;
- sostegno e affiancamento nella convivenza tra ospiti e nella gestione della vita nella Casa Rifugio (pulizie, spesa, preparazione dei pasti);
- sostegno e affiancamento nella gestione del proprio lavoro;
- sostegno e affiancamento nel percorso educativo dei figli e nella relativa scolarizzazione;
- protezione, tutela e assistenza, garantendo i necessari collegamenti con i servizi competenti;

2. La responsabile della Casa Rifugio provvederà all'attivazione della Rete Antiviolenza Altovicentino al fine di avviare un percorso personalizzato di recupero e inclusione sociale, che individui gli obiettivi perseguibili.

Art. 6
NORME DI COMPORTAMENTO

1. Le ospiti della Casa Rifugio sono tenute ad osservare le norme di comportamento di seguito specificate:
   a) la donna ospite è vincolata alla riservatezza sulla Casa Rifugio e sulle altre ospiti;
   b) non sono ammesse visite di parenti e/o amici;
   c) ogni donna è responsabile della custodia e della cura dei propri figli. In caso di assenza per lavoro o altri motivi, ne deve essere data preventiva comunicazione

alla Responsabile della Casa Rifugio che provvederà ad informare il Comune di residenza e i servizi territoriali competenti;

d) è assolutamente vietata la riproduzione e la consegna, anche temporanea a terzi, delle chiavi della Casa Rifugio, che vengono consegnate alle ospiti;
e) eventuali uscite serali devono essere concordate preventivamente con le operatrici;
f) la vita all'interno della Casa Rifugio (l'igiene personale e dei propri figli, la cura degli arredi, la pulizia degli ambienti individuali e comuni, l'allestimento dei pasti, ecc.) è autogestita dalle donne, che se ne assumono la responsabilità, per sé e per i propri figli;
g) le pulizie degli spazi comuni devono essere effettuate a turno fra le donne ospiti, secondo il calendario che sarà stabilito. La rottura e/o il deterioramento di oggetti e di arredi della Casa Rifugio vanno segnalati tempestivamente alle operatrici per consentire il loro ripristino. Il risarcimento dei danni cagionati è a carico della donna ospite;
h) le donne ospiti, pur nell'autonomia loro riconosciuta, devono far riferimento alle operatrici della Casa Rifugio per i problemi relativi alla gestione della stessa e partecipare agli incontri periodici di verifica;
i) ogni donna ospite è responsabile della cura e della custodia di oggetti e/o denaro personali. Il soggetto gestore della Casa Rifugio non ha al riguardo alcuna responsabilità;
j) la donna ospite, quando lascia la Casa Rifugio, deve riconsegnare le chiavi e ripristinare le condizioni dell'alloggio che ha trovato al suo arrivo, provvedendo alla pulizia e al riordino dei locali; gli effetti personali rimasti nella Casa Rifugio, qualora non siano ritirati dall'interessata entro un mese dalla cessazione della permanenza, vengono acquisiti al patrimonio della Casa Rifugio, se utilizzabili; in caso contrario, sono conferiti in discarica secondo le procedure di smaltimento dei rifiuti;
k) per garantire a tutte le donne una serena convivenza è necessario l'impegno di ognuna al rispetto reciproco e alla solidarietà; episodi di intolleranza, aggressività o violenza possono costituire un motivo di allontanamento dalla struttura, così come la evidente non utilità per la donna stessa di permanere nella Casa Rifugio.

2. La violazione delle norme di cui alle precedenti lettere a), b) e d) comporta l'immediato allontanamento dalla Casa Rifugio, che sarà prontamente comunicato alla rete dei servizi ed enti interessati e/o coinvolti nel progetto individuale di accoglienza.

Art. 7
DURATA E COSTI

1. Il tempo massimo di permanenza nella Casa Rifugio è di 30 giorni, salvo motivate deroghe previste dal percorso personalizzato.
2. Saranno applicate rette giornaliere per le donne e per i loro figli minori, a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e funzionamento della struttura, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
3. Dette rette saranno poste a carico del Comune di residenza della donna.
4. Eventuali servizi/forniture, quali mediazione culturale, visite e cure mediche, pagamento di tasse e rette scolastiche, fornitura di testi e materiale scolastico, accompagnamento in auto o mezzi pubblici, forniture per altre specifiche esigenze personali delle donne e loro figli minori, devono essere attivati dal Comune di residenza, che ne assume direttamente le spese.

Art. 8
MODALITÀ DI GESTIONE E VERIFICA

1. La Casa Rifugio può essere gestita dal Comune di Schio:
- direttamente mediante il proprio personale;
- mediante affidamento ad un soggetto esterno, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il personale che opera presso la Casa Rifugio è coordinato dalla Responsabile della stessa.
3. La Responsabile della Casa Rifugio redige annualmente una relazione sull'andamento della medesima, riportando, in forma anonima, i principali dati riguardanti le donne accolte e riferendo in generale sull'esito dei percorsi e sul raggiungimento degli obiettivi, per i quali l'accoglienza nella Casa Rifugio sia stata elemento significativo e/o decisivo. Alla dimissione dalla Casa Rifugio viene proposta alla donna la compilazione di un questionario di valutazione rispetto alla sua esperienza di accoglienza e permanenza nella Casa Rifugio stessa.

Art. 9
SERVIZIO SOCIO-SANITARIO

1. La tutela della salute, nonché la prevenzione del disadattamento e della patologia della prima infanzia, sono svolti dai competenti servizi.

Art. 10
TRATTAMENTO DATI

1. I dati raccolti per l'espletamento del servizio saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Art. 11
DEROGHE

1. La Giunta Comunale con proprio motivato provvedimento può derogare all'applicazione delle disposizioni qui contenute, nei casi di particolari necessità ed in ogni caso, per il miglioramento del servizio.

Art. 12
ABROGAZIONI

1. È abrogato il “Regolamento di gestione e funzionamento della Casa Rifugio di Schio” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 194 del 21.10.2014.